



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 93 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 54 DEL 22-03-2018

Oggetto: SPESA PER SUPPORTO SERVIZIO ANAGRAFE FINO AL 30.06.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017 viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

- l'articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Lo stesso articolo prevede che i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui sopra sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis):

- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 89 del 14.12.2017 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 33 del 22/06/2017 con la quale si è stabilito di **avvalersi**, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, della prestazione lavorativa, della dipendente del Comune di Petriolo, sig. Manuela Ciccioli, per n. 6 mesi, dal mese di luglio a dicembre 2017;
- **la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2018**, con la quale si è stabilito di avvalersi, temporaneamente, a far data dall'08 gennaio 2018 e fino al 09.03.2018, per garantire gli adempimenti connessi con le elezioni politiche indette per il giorno 04 marzo 2018, dell'attività professionale della sig.ra Manuela Ciccioli, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Petriolo, per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di appartenenza, al di fuori dall'orario di lavoro, per un numero massimo di 4 ore settimanali; utilizzando la disciplina prevista **dall'**articolo 1 comma 557 della Legge n. 311/2004;
- **la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 25.01.2018**, con la quale è stato approvato il piano triennale delle azioni positive a favore delle pari opportunità, ai sensi del D.Lgs. 196/2000 e del D.Lgs. 198/2006 per gli anni 2017/2019;
- **la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 25/01/2018** con la quale si è preso atto che nell'ente non sono presenti, nel corso dell'anno 2018, dipendenti in soprannumero e che, pertanto, non vi è la necessità di avviare le procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
- **la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 25.01.2018**, con la quale è stato approvato il "Piano occupazione per il triennio 2018-2020";
- **la determinazione nr. 6 del 25.01.2018** con la quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico di istruttore anagrafe, cat C1;

Premesso che la dipendente assunta a seguito di tale selezione necessita di affiancamento, anche per conoscere la realtà dell'Ente, per il momento, fino a giugno, con una presenza settimanale della sig. Manuela Ciccioli di quattro ore;

Richiamati:

L'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 dispone che "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti".

L'articolo 53, comma 8, del medesimo decreto prevede che "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione".

L'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale".

L'articolo 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) prevede che "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza".

Il Consiglio di Stato, con il parere della Sez. Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005 così si esprime: *"L'art.1, comma 557 della legge 311 del 20 04 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;

La Circolare n.2 /2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie ha recepito la suddetta interpretazione prevedendo la possibilità che *"gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"*.

La Corte dei Conti Sez. Lombardia, ha espresso il parere n. 448/2013/PAR secondo il quale *"Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78."*

L'articolo 11, comma 4-bis, del dl 90/2014, introdotto dalla l 114/2014 dispone che "all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

La Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, chiarisce che sulla base di tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'articolo 1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%.

Con le modifiche introdotte dal DL n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato DL n. 78/2010, gli enti locali *"virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)"*.

La Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n°7/contr/11 del 7/2/2011 ha asserito che il concetto di *"spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità"*.

DATTO ATTO CHE:

- questo Ente ha rispettato e rispetta i parametri previsti dall'articolo 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e dall'articolo 1, commi 557 e 557-quater della Legge 296/2006;
- il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;
- si rende necessario al fine di garantire affiancamento della neo assunta ricorrere all'utilizzo di figura professionale di altro Comune, con esperienza già acquisita nel servizio, così come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005), il quale dispone che: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*, per il quale il comune dovrà

sopportare i costi pari a 4 ore settimanali della retribuzione di una categoria D – posizione economica D1 - del CCNL, in quanto – tenuto conto che l'art. 5 del d. lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in 48 ore settimanali;

- l'articolo 1, comma 58 bis, della Legge n. 662/1996, dispone che *"I dipendenti degli Enti Locali possono svolgere prestazioni per conto di altri Enti previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza"*.

- Sussistono tutte le condizioni per procedere all'individuazione di un soggetto fino al 30.06.2018;

- la dipendente del Comune di Petriolo, Sig. Manuela Ciccioli, ha manifestato la disponibilità a garantire il servizio di che trattasi con le modalità previste dall'ex articolo 1, comma 557 della Legge n. 311/2004.

- a seguito di richiesta inoltrata da questo Ente con nota protocollo n. 6934 del 16.12.2017 il Comune di Petriolo, con deliberazione di Giunta Comunale nr. 104 del 18.12.2017 ha autorizzato la sig.ra Manuela Ciccioli a prestare la propria attività lavorativa temporaneamente e, in ogni caso, al di fuori dell'orario di lavoro, presso il Comune di Falerone, per un numero massimo di 9 ore settimanali.

- sussistono quindi tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedere all'assunzione della predetta dipendente del Comune di Petriolo di cui sopra ai sensi del citato art. 1, comma 557, della legge 311/2004.

Tenuto presente che in applicazione del citato comma 557 della Legge n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;

- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;

- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 30.06.2018;

- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali.

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 15.03.2018 con la quale si stabilisce tra le varie cose:

"Di procedere all'incarico a dipendente di altro Ente locale a tempo pieno, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n.311, mediante l'utilizzazione per n. 4 ore settimanali, per il supporto e affiancamento della neo assunta presso l'ufficio anagrafe.

Di avvalersi, a tal fine, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, della prestazione lavorativa, della dipendente del Comune di Petriolo, sig. Manuela Ciccioli, categoria giuridica D1, per n. 3 mesi e mezzi, dal 10.03.2018 al 30.06.2018, per le motivazioni esposte nell'allegato documento istruttorio.

Di stabilire che la prestazione lavorativa si svolgerà per n. 4 ore settimanali, in aggiunta all'orario di lavoro già svolto dalla dipendente, come prima individuata, presso il proprio datore di lavoro pubblico e che la retribuzione sarà parametrata ad 1/9 della retribuzione prevista dal CCNL del comparto enti locali per i dipendenti di categoria D1, nella fascia economica di inquadramento della predetta dipendente presso l'ente di provenienza.

Di dare atto che la spesa pari a €. 1.800,00 trova copertura sul capitolo 2200 e successivi del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2018 – 2020, annualità 2018 in fase di approvazione."

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e i diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all’art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
“2. nelle amministrazioniomissis..... al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.omissis.....”;
- le norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Di dare atto della collaborazione della dipendente Manuela Ciccioi, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004, fino al 30.06.2018, per nr. 4 ore settimanali, stante l’assoluta necessità di supportare l’istruttore neo assunto all’anagrafe;
- di impegnare la somma di €. 1.800 al cap. 2200 e seguenti del redigendo bilancio di previsione;
- La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario/personale per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli
183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA